

## REGOLAMENTO DI GIOCO

### OGGETTO E DEFINIZIONI

#### Articolo 1

##### Oggetto

1. Il presente decreto disciplina l'organizzazione, l'esercizio e la gestione dell'estrazione speciale del SuperEnalotto denominata SiVinceTutto SuperEnalotto.

#### Articolo 2

##### Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

- a) Agenzia, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- b) calendario, l'insieme dei concorsi pianificati in un anno;
- c) categorie di premi, le varie tipologie di premi del SiVinceTutto SuperEnalotto previste dal presente decreto;
- d) combinazione di gioco, i dodici numeri pronosticati e giocati dal giocatore;
- e) combinazione vincente del SiVinceTutto SuperEnalotto, i sei numeri interi tra 1 e 90 inclusi, estratti casualmente in occasione di uno specifico concorso attraverso il sistema estrazionale;
- f) concorso, tutte le attività utili allo svolgimento del gioco nel periodo che intercorre tra la sua apertura e la sua chiusura;
- g) estremi di convalida, l'insieme delle informazioni riportate nelle ricevute di gioco che identifica una giocata convalidata, costituito dalle indicazioni di anno, numero del concorso, codice identificativo del punto di vendita fisico, codice identificativo del terminale di gioco e numero progressivo attribuito alla giocata dal sistema;
- h) generatore automatizzato di numeri casuali, la componente del sistema del Concessionario che assegna casualmente uno o più numeri a ciascuna giocata per comporre la combinazione di gioco;
- i) giocata, la singola combinazione o l'insieme di combinazioni di gioco convalidate e riportate nella ricevuta di gioco;
- l) giocata a caratura, la suddivisione di una giocata sistemistica in quote di uguale valore che possono essere acquistate separatamente come cedole di caratura, soggetta alla disciplina prevista dal decreto direttoriale recante misure per la regolamentazione delle giocate a caratura ordinaria e delle giocate a caratura speciale relative ai GNTN;
- m) giocata a distanza la giocata effettuata in conformità alle disposizioni di attuazione dell'articolo 24, comma 14, della legge 7 luglio 2009, n. 88;
- n) giocata in abbonamento, la giocata effettuata impartendo disposizioni di gioco valevoli per un numero predeterminato di concorsi futuri e immediatamente consecutivi fra loro;
- o) giocata sistemistica, la modalità che sviluppa una pluralità di combinazioni di gioco, nel limite massimo di 27.132 combinazioni;
- p) giocata su prenotazione, la giocata effettuata impartendo disposizioni di gioco valevoli per un numero predeterminato di concorsi futuri e anche non consecutivi;

q) GNTN, i giochi numerici a totalizzatore nazionale basati sulla scelta di numeri da parte dei giocatori all'atto della giocata, ovvero sull'attribuzione alla giocata medesima di numeri determinati casualmente, per i quali una quota predeterminata delle poste di gioco è conferita a un unico montepremi, avente una base di raccolta di ampiezza non inferiore a quella nazionale e che prevedono, altresì, la ripartizione in parti uguali del montepremi tra le giocate vincenti appartenenti alla medesima categoria di premi;

r) montepremi, la quota parte della raccolta destinata alle vincite;

s) montepremi di categoria, la parte di montepremi dedicata a ciascuna categoria di premi;

t) posta di gioco, il costo di ciascuna combinazione di gioco;

u) prospetto informativo delle vincite, l'elenco di tutte le vincite del SiVinceTutto

SuperEnalotto realizzate nel concorso di riferimento pubblicato sul sito del Concessionario contestualmente al Bollettino ufficiale;

v) punto di vendita fisico, il singolo esercizio pubblico abilitato alla raccolta dei GNTN di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, identificato con un codice numerico univoco a livello nazionale, attribuito dal Concessionario;

z) quota, l'importo ottenuto dividendo il montepremi di una categoria di premi per il numero di combinazioni di gioco vincenti in tale categoria;

aa) raccolta, l'ammontare complessivo degli importi delle giocate;

bb) rete di vendita, l'insieme dei punti di vendita fisici e dei punti di vendita a distanza contrattualizzati dal Concessionario, rispetto ai quali quest'ultimo ha gli obblighi di controllo, di vigilanza e di informazione verso l'Agenzia, previsti dalla concessione per la gestione e lo sviluppo dei GNTN;

cc) ricevuta di gioco, l'attestazione cartacea della giocata, limitatamente ai punti di vendita fisici, che legittima la riscossione della vincita;

dd) sistema, il sistema informatico, composto da hardware e software, del Concessionario che gestisce e garantisce il funzionamento del gioco, ivi compresa la casualità delle estrazioni;

ee) sito del Concessionario, il sito o i siti internet che il Concessionario utilizza per la promozione dei prodotti GNTN e per la diffusione al pubblico delle informazioni relative al gioco;

ff) terminale di gioco, l'apparecchiatura elettronica, parte integrante del sistema, che consente l'accettazione del gioco presso il punto di vendita fisico e la stampa delle ricevute di gioco da restituire ai giocatori;

gg) vendita a distanza, l'offerta online di GNTN effettuata dal Concessionario ovvero da altri concessionari di giochi autorizzati ai sensi dell'articolo 24, comma 11 e seguenti, della legge 7 luglio 2009, n. 88;

hh) vincita, l'importo totale, comprensivo di una o più quote, a cui il giocatore ha diritto a seguito del conseguimento, con una stessa giocata, di una o più categorie di premi.

## DISPOSIZIONI DEL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO

### Articolo 3

#### *Estrazione dei numeri vincenti e categorie di premi*

1. Il SiVinceTutto SuperEnalotto consiste nel pronosticare, indipendentemente dalla sequenza, i sei numeri che costituiscono la combinazione vincente, estratti, in ciascun concorso, tra una serie di numeri interi compresa tra 1 e 90 inclusi senza riutilizzo dei numeri estratti. Il sistema del Concessionario assicura la non prevedibilità di ciascuna estrazione e la medesima probabilità di estrazione per ciascuna combinazione vincente.

2. L'estrazione è prevista ordinariamente con cadenza settimanale, secondo il calendario proposto dal Concessionario e approvato dall'Agenzia.

3. Per ogni pronostico indovinato, relativo ai sei numeri estratti costituenti la combinazione vincente, si consegue un punto. Le categorie di premi sono 5: di prima, di seconda, di terza, di quarta e di quinta categoria, rispettivamente con "punti 6", "punti 5", "punti 4", "punti 3" e "punti 2", per le quali risultano esatti i pronostici relativi ai 6, 5, 4, 3 e 2 numeri costituenti la combinazione vincente.

4. Le probabilità di vincita delle categorie di premi sono:

- a) 1 su 673.825 per la vincita di prima categoria corrispondente a "punti 6";
- b) 1 su 10.079 per la vincita di seconda categoria corrispondente a "punti 5";
- c) 1 su 419 per la vincita di terza categoria corrispondente a "punti 4";
- d) 1 su 37 per la vincita di quarta categoria corrispondente a "punti 3";
- e) 1 su 7 per la vincita di quinta categoria corrispondente a "punti 2"

5. Nei casi di forza maggiore che non rendano possibile l'estrazione relativa a un concorso, entro il giorno successivo a quello nel quale doveva essere originariamente effettuata, l'Agenzia procede al suo annullamento. Il Concessionario, in tali casi, fornisce ogni utile informazione ai giocatori e rimborsa integralmente, anche tramite la rete di vendita, le giocate effettuate su presentazione delle ricevute di gioco entro 90 giorni dall'annullamento.

### Articolo 4

#### *Posta di gioco, combinazione di gioco, montepremi e vincite*

1. La posta di gioco è di euro 5,00. La giocata minima equivale a una combinazione di gioco.

2. La combinazione di gioco è costituita da dodici numeri di cui il giocatore pronostica l'estrazione indipendentemente dalla loro sequenza.

3. Il montepremi è costituito dal 60 per cento della raccolta.

4. Il montepremi è ripartito nelle seguenti percentuali:

- a) il 32,20 per cento del montepremi alle vincite di prima categoria;
- b) il 3,40 per cento del montepremi alle vincite di seconda categoria;
- c) l'8,20 per cento del montepremi alle vincite di terza categoria;
- d) il 31,00 per cento del montepremi alle vincite di quarta categoria;
- e) il 25,20 per cento del montepremi alle vincite di quinta categoria.

5. Per ciascun concorso, in mancanza di vincite di prima categoria, il montepremi è ripartito nelle seguenti percentuali:

- a) il 3,40 per cento del montepremi alle vincite di seconda categoria;
- b) l'8,20 per cento del montepremi alle vincite di terza categoria;
- c) il 36,50 per cento del montepremi alle vincite di quarta categoria;
- d) il 51,90 per cento del montepremi alle vincite di quinta categoria.

6. Per ciascun concorso, in mancanza di vincite di prima categoria e di seconda categoria, il montepremi è ripartito nelle seguenti percentuali:

- a) il 10,00 per cento del montepremi alle vincite di terza categoria;

b) il 37,00 per cento del montepremi alle vincite di quarta categoria;

c) il 53,00 per cento del montepremi alle vincite di quinta categoria.

7. Per ciascun concorso in mancanza di vincite di prima, di seconda e di terza categoria, il montepremi è ripartito nelle seguenti percentuali:

a) il 47,00 per cento del montepremi alle vincite di quarta categoria;

b) il 53,00 per cento del montepremi alle vincite di quinta categoria.

8. Per ciascun concorso, in mancanza di vincite di prima, di seconda, di terza e di quarta categoria, i relativi montepremi saranno attribuiti al montepremi di quinta categoria.

9. Fermo quanto previsto ai commi 4, 5, 6, 7 e 8, qualora in un determinato concorso non si realizza alcuna vincita, l'intero montepremi è suddiviso tra tutti i partecipanti, in base al numero delle combinazioni giocate.

10. Fermo quanto previsto ai commi 4, 5, 6, 7 e 8, nel caso in cui non sono presenti vincenti in una categoria, ma ne risultano in una categoria superiore, il montepremi della categoria in cui non risultano vincenti è suddiviso in parti uguali tra tutte le categorie con combinazioni vincenti.

11. In caso di una pluralità di vincitori nell'ambito di una medesima categoria di premi tra quelle previste all'articolo 3, comma 3, il montepremi di categoria del singolo concorso, derivante dalla applicazione delle percentuali di cui ai commi 4, 5, 6, 7 e 8, è suddiviso in parti uguali tra i vincitori stessi.

12. In nessun caso la quota di una categoria di premi può essere minore della quota di una categoria di premi inferiore. Se la quota di una categoria di premi è minore di quella di una categoria di premi inferiore, si procede alla fusione delle due categorie e dei relativi montepremi. Nel caso in cui la quota risultante dalla fusione di più categorie risulti maggiore di quella di una categoria di premi superiore, le categorie interessate sono fuse tra loro.

13. Fermo quanto previsto dal comma 12, se la quota relativa alla quinta categoria è inferiore a euro 5,00, il montepremi relativo a tale categoria è integrato attingendo la necessaria dotazione dalla categoria di premi con punteggio più elevato in cui siano state conseguite vincite.

## MODALITÀ OPERATIVE DEL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO

### Articolo 5

#### *Modalità di gioco*

1. Presso i punti di vendita fisici, il giocatore compila schede di partecipazione ovvero utilizza schede di partecipazione pre-compilate o già convalidate. Può, altresì, impartire disposizioni di gioco a voce all'operatore addetto al terminale di gioco, oppure affidarsi alla scelta casuale dei numeri da parte del generatore automatizzato di numeri casuali, nonché utilizzare dispositivi informatici ovvero dispositivi mobili collegati al terminale di gioco, rivolgendosi all'operatore addetto al terminale di gioco per la successiva convalida.

2. In caso di gioco a distanza, il giocatore vi partecipa secondo le disposizioni di attuazione dell'articolo 24, comma 19, legge n. 88 del 2009.

3. Sono consentite giocate in abbonamento e su prenotazione.

### Articolo 6

#### *Ricevuta di gioco, schede di partecipazione e pubblicità alla disciplina del gioco*

1. In caso di giocata effettuata in una delle modalità di cui all'articolo 5, comma 1, il terminale di gioco, ottenuta la conferma della registrazione della giocata presso il sistema del Concessionario, emette la ricevuta di gioco che viene consegnata al giocatore.

2. L'originale della ricevuta di gioco costituisce l'unico titolo di

legittimazione per la riscossione delle vincite e riporta i seguenti dati:

- a) le combinazioni di gioco oggetto del pronostico;
- b) i codici controllo;
- c) il numero che contraddistingue il concorso speciale;
- d) la data di estrazione alla quale il concorso speciale si riferisce;
- e) il codice identificativo del punto di vendita;
- f) il codice identificativo del terminale di gioco;
- g) il numero di combinazioni giocate e il relativo costo;
- h) il numero progressivo della giocata;
- i) la data e l'ora di accettazione della giocata;
- l) il logo del gioco;
- m) il logo dell'Agenzia;
- n) la denominazione e il logo del Concessionario;
- o) in caso di giocata a caratura, oltre ai dati di cui alle lettere da a) a n), anche il numero identificativo della cedola, il numero totale delle cedole di caratura di cui si compone la giocata, l'importo complessivo della giocata a caratura, l'importo della singola cedola a caratura.

3. La registrazione della giocata a distanza nel sistema sostituisce a tutti gli effetti la ricevuta di gioco.

Il sistema consente, in ogni caso, al giocatore la stampa dei dati della giocata.

4. Se il giocatore, al momento del ritiro della ricevuta di gioco, riscontra difformità tra i dati su essa riportati e quelli della propria disposizione di gioco, comunque manifestata, può chiederne l'annullamento che è efficace, nei riguardi del giocatore, solo all'atto della restituzione della ricevuta di gioco. L'annullamento della giocata avviene previa autorizzazione del Concessionario. In ogni caso, l'annullamento della giocata non è consentito dopo la chiusura dell'accettazione delle giocate stesse.

5. Il Concessionario, previa approvazione dell'Agenzia, adotta i modelli delle schede e delle ricevute di partecipazione al gioco e delle relative ricevute, nonché le istruzioni per la loro compilazione.

6. I modelli devono riportare, tenuto conto delle loro dimensioni, le informazioni previste dal decreto legge 13 ottobre 2012, n. 158, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

7. Copia del presente provvedimento è pubblicata sul sito del Concessionario, il quale è, altresì, responsabile della sua esposizione al pubblico presso i punti di vendita.

## **Articolo 7**

### *Giocate sistemistiche e a caratura*

1. Fermo quanto previsto dal decreto direttoriale di regolamentazione delle giocate a caratura ordinaria e delle giocate a caratura speciale, il costo minimo di ogni cedola di caratura è di euro 5,00. Le giocate a caratura, una volta effettuate e convalidate, non sono in alcun caso annullabili.

2. Gli importi delle eventuali vincite conseguite con le cedole di giocate a caratura speciale non vendute al momento della chiusura del concorso di riferimento sono destinati a organizzazioni benefiche senza fini di lucro scelte dal Concessionario e dallo stesso comunicate all'Agenzia.

## **Articolo 8**

### *Commissioni di controllo*

1. Il controllo sulla regolarità delle operazioni di estrazione è esercitato dalla Commissione di controllo delle estrazioni.

2. Il controllo sulla regolarità delle operazioni di determinazione delle vincite è esercitato dalla minazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco.

3. Ciascuna Commissione è composta da un dirigente dell'Agenzia, con funzioni di presidente e da dipendenti di uffici centrali dell'Agenzia, di cui uno di Area III e uno di Area II o Area I quest'ultimo anche con funzioni di segretario. La Commissione è regolarmente costituita con la presenza di almeno due mem-

bri. In caso di impedimento del Presidente o del segretario, le rispettive funzioni sono svolte dal componente appartenente all'Area III.

4. Le Commissioni operano secondo le disposizioni di cui all'Allegato 1 del presente decreto, di cui lo stesso costituisce parte integrante.

## **Articolo 9**

### *Bollettino ufficiale*

1. Entro il giorno successivo alle operazioni di spoglio del concorso, è pubblicato sul sito del Concessionario, il Bollettino ufficiale che il Concessionario redige e che contiene i dati riportati nel prospetto riepilogativo approvato dalla Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco al termine delle operazioni di spoglio. Il Bollettino ufficiale riporta:

- a) la combinazione vincente;
- b) l'ammontare del montepremi;
- c) il numero delle giocate vincenti per ciascuna categoria di premi e il relativo importo;
- d) gli estremi identificativi delle ricevute di gioco relative alle giocate vincenti relative alle sole vincite di prima e seconda categoria;
- e) la data di redazione del Bollettino stesso.

2. Il Concessionario, contestualmente alla pubblicazione del Bollettino ufficiale sul sito, invia lo stesso a ciascun punto di vendita fisico che lo espone al pubblico.

## **PAGAMENTO DELLE VINCITE E RECLAMI**

## **Articolo 10**

### *Pagamento delle vincite*

1. Il pagamento delle vincite è di esclusiva responsabilità del Concessionario, indipendentemente dal soggetto che materialmente lo effettua. Il Concessionario provvede ai pagamenti solo dopo le operazioni di certificazione delle quote da parte della Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco.

2. Per le giocate effettuate tramite la rete dei punti di vendita fisici, l'originale della ricevuta di gioco, consegnata integra in ogni sua parte, costituisce l'unico titolo di legittimazione valido per la riscossione delle vincite, previa verifica da parte del soggetto al quale viene presentata. La riscossione si effettua presso:

- a) gli Uffici premi del Concessionario, per qualsiasi importo di vincita, che provvedono al pagamento con assegno bancario di conto corrente o circolare non trasferibili o bonifici bancari. Nei casi in cui l'importo della vincita è inferiore a euro 1.000.000,00, il pagamento avviene entro 30 giorni solari dalla consegna della ricevuta. Per le vincite superiori a euro 1.000.000,00, il Concessionario provvede entro 91 giorni solari dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino ufficiale;
- b) qualsiasi punto di vendita del Concessionario, nei casi in cui l'importo della vincita sia inferiore o uguale al valore di euro 520,00, che provvede al pagamento in contanti o con assegno bancario di conto corrente;
- c) il punto di vendita nel quale è stata effettuata la giocata e nei punti di pagamento appositamente abilitati dal Concessionario, nei casi in cui l'importo della vincita sia compreso tra euro 520,01 e euro 5.200,00, che provvedono al pagamento in contanti o con assegno bancario di conto corrente o circolare non trasferibili;
- d) i punti di pagamento appositamente abilitati dal Concessionario, nei casi in cui l'importo della vincita sia compreso tra euro 5.200,01 e euro 52.000,00, che provvedono alla prenotazione del bonifico, il cui pagamento avviene entro trenta giorni solari dalla consegna della ricevuta.

3. In caso di vincita relativa a una giocata effettuata tramite i punti di vendita a distanza il pagamento è effettuato secondo le modalità di cui al decreto di attuazione della legge 7 luglio 2009, n. 88.

4. Sulle vincite è applicato il prelievo previsto dal decreto direttoriale di attuazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

5. Per riscuotere il pagamento delle vincite, il termine massimo per la presentazione delle ricevute di gioco vincenti è di 90 giorni solari dal giorno successivo a quello di pubblicazione del Bollettino ufficiale. Le vincite non riscosse nel termine di cui al precedente periodo sono versate all'erario.

6. Sulle vincite pagate oltre i termini di cui al comma 2 lettere a) e d), il Concessionario corrisponde al vincitore, oltre ai loro importi, gli interessi calcolati al tasso legale fino al giorno di effettivo pagamento.

7. Il Concessionario è responsabile della custodia delle ricevute di gioco, anche se effettuata dai punti di vendita fisici:

a) per sei mesi a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito del Concessionario del Bollettino ufficiale del concorso di riferimento, nel caso di ricevute relative a vincite di importo fino a euro 20,00;

b) per un anno a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito del Concessionario del Bollettino ufficiale del concorso di riferimento, nel caso di ricevute relative a vincite di importo compreso tra euro 20,01 ed euro 5.200,00;

c) per due anni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito del Concessionario del Bollettino ufficiale del concorso di riferimento, nel caso di ricevute relative a vincite di importo superiore a euro 5.200,00;

d) per tutto il tempo necessario alla definizione delle controversie, nel caso di ricevute a qualsiasi titolo oggetto di contestazione, in relazione ai reclami presentati ai sensi ed agli effetti dell'articolo 11, nonché alle azioni esperite in sede giurisdizionale;

e) per un anno, nel caso delle ricevute relative alle giocate annullate.

8. Decorsi i termini di cui al comma 7, le ricevute sono distrutte a cura e spese del Concessionario che ne comunica le modalità all'Agenzia.

#### **Articolo 11**

##### *Presentazione e trattamento dei reclami in materia di vincite*

1. Il giocatore, entro 60 giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del Bollettino ufficiale del concorso, può presentare reclamo scritto per ottenere il riconoscimento dei premi cui lo stesso ritiene di avere diritto.

2. Al reclamo è allegata copia della ricevuta di gioco o la stampa dei dati identificativi della giocata a distanza.

3. Il reclamo è proposto, a mezzo raccomandata a/r o a mano, alla Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco ed è indirizzato alla sede dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area Monopoli.

4. La Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco può rigettare il reclamo per evidenti carenze di motivazione oppure può chiedere alle parti eventuali elementi per la definizione della controversia. La Commissione stessa può attivare apposito contraddittorio chiedendo al ricorrente la visione dell'originale della ricevuta di gioco. La Commissione, entro il sessantesimo giorno dalla ricezione del reclamo, comunica alle parti la propria decisione.

5. In caso di accoglimento del reclamo, il Concessionario provvede, entro i dieci giorni successivi alla notifica della comunicazione, alla corresponsione del premio riconosciuto con la maggiorazione degli interessi dovuti e delle eventuali spese sostenute dal ricorrente. Se si rende necessaria la rideterminazione delle quote rispetto a quelle pubblicate nel Bollettino ufficiale del concorso, i premi non ancora riscossi sono corrisposti in base alla rideterminazione delle quote stesse.

#### **Articolo 12**

##### *Raccolta del gioco all'estero*

1. L'eventuale raccolta all'estero del SiVinceTutto SuperEnalotto attraverso il canale fisico può effettuarsi a seguito di apposito assenso da parte dello Stato estero.

### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **Articolo 13**

##### *Abrogazioni, pubblicazione e decorrenza dell'applicazione*

1. A decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni del presente decreto cessa quella delle disposizioni di cui al decreto direttoriale n. 2011/39740/giochi/Ena del 20 ottobre 2011 e successive modificazioni sulla cui base, comunque, continuano a essere regolati i rapporti ancora pendenti sorti in vigenza di tale decreto.

2. La pubblicazione del presente decreto sul sito internet dell'Agenzia tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La data di decorrenza dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, successiva alla sua pubblicazione, è quella del primo concorso indicato sul sito di cui al primo periodo.

Decreto del 17 Novembre 2015 Prot. N. 2015/109886/Giochi/Ena

**Il Vicedirettore  
Alessandro Aronica\***

\*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. n.39/93